ATO VERONESE
Consiglio di Bacino Veronese

Verbale della Deliberazione di Comitato Istituzionale

n. 36 del 17 ottobre 2019

Oggetto: **Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) per il triennio 2019 – 2021 e Fondo risorse decentrate per il personale delle categorie per l'anno 2019**

L'anno **Duemila diciannove**, il giorno **diciassette** del mese di **ottobre,** alle ore quattordici e trenta, in Verona, nella Sede del Consiglio di Bacino Veronese sita in Via Ca' di Cozzi n. 41, si è riunito il Comitato Istituzionale a seguito di convocazione prot. n. 1336.19 del 14 ottobre 2019.
Al momento della trattazione del presente punto all'ordine del giorno, i componenti del comitato istituzionale risultano:

	Presente	Assente
Bruno Fanton	x	□
Marco Padovani	□	x
Luca Sebastiano	□	x
Alessandra Ravelli:	x	□
Denise Zoppi:	x	□

Presiede la riunione il Presidente Bruno Fanton.

Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. Invita quindi il Comitato istituzionale a trattare la proposta di deliberazione relativa all'oggetto sopra riportato.

Partecipa alla seduta il Direttore del Consiglio di Bacino Veronese, Dott. Ing. Luciano Franchini, che ne cura la verbalizzazione.

Il Presidente, al termine dell'esame della documentazione agli atti, pone in votazione la proposta che viene approvata all'unanimità dei voti resi in forma palese.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
f.to Bruno Fanton

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line del Consiglio di Bacino Veronese il giorno 18 ottobre 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lvo n. 267/2000.

SERVIZIO AFFARI GENERALI
f.to Dott.ssa Ulyana Avola

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lvo n. 267/2000, immediatamente eseguibile stante l'urgenza di darvi attuazione.

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

ATO VERONESE
Consiglio di Bacino Veronese

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Deliberazione n. 36 del 17 ottobre 2018

Oggetto: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) per il triennio 2019 – 2021 e Fondo risorse decentrate per il personale delle categorie per l'anno 2019.

PREMESSO che questo Ente, istituito in attuazione della LR del Veneto del 27 aprile 2012, n. 17 e della relativa Convenzione del 10 giugno 2013, è disciplinato, per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni, degli organi, etc., dal decreto legislativo n. 267/2000 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e ss. mm. e ii;

VISTA la Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche", che affida le funzioni già esercitate dalle AATO a enti appositamente istituiti e denominati Consigli di Bacino;

Vista la "Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato veronese" (di seguito solo "Convenzione") conservata al repertorio municipale del Comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013, e in particolare l'art. 17 che stabilisce che, per quanto non disciplinato dalla convenzione stessa si faccia rinvio alle norme previste dalla vigente legislazione per i Comuni, in quanto applicabili;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di C. I. n. 48 del 20 luglio 2017, esecutiva, con la quale il Comitato istituzionale ha costituito la delegazione trattante di parte pubblica per la stipula del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) del Consiglio di Bacino Veronese per il triennio 2016 - 2018, individuando come unico componente il Direttore dell'Ente, Dott. Ing. Luciano Franchini;
- la deliberazione di C. I. n. 68 del 5 ottobre 2017, con la quale è stato approvato il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale del Consiglio di Bacino Veronese, parte normativa 2016 – 2018 e parte economica (costituzione e ripartizione Fondo risorse decentrate) per gli anni 2016 e 2017;
- la deliberazione di C. I. n. 41 del 25 ottobre 2018, di approvazione dell'accordo-ponte per l'anno 2018 che ha confermato i criteri normativi e la disciplina degli istituti connessi alla costituzione e alla ripartizione del fondo produttività già approvati in sede di contrattazione decentrata per l'anno 2017 e recepita nel Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2016 – 2017;

CONSIDERATO che:

- il 21 maggio 2018, è stato firmato il testo definitivo del CCNL del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016 – 2018;
- il nuovo contratto, oltre ad avere riconosciuto gli aumenti tabellari a regime e ad essere intervenuto sulle relazioni sindacali e su molti aspetti normativi (assenze, permessi e congedi, orario di lavoro ore, ferie, codici disciplinari, rapporti di lavoro flessibile), ha apportato alcune fondamentali modificazioni alla struttura dei Fondi destinati alla contrattazione decentrata;

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

- lo stesso contratto nazionale individua un nuovo meccanismo per l'attribuzione degli incentivi economici al personale e modifica il riassetto delle disposizioni che regolano la costituzione e l'utilizzo dei fondi destinati alla contrattazione integrativa per l'erogazione dei trattamenti economici accessori;

CONSIDERATO ancora che:

- La struttura organizzativa del Consiglio di Bacino Veronese nel corso dell'ultimo triennio ha subito variazioni di rilievo, a causa di alcuni avvicendamenti tra il personale dipendente;
- Nei primi mesi dell'anno 2019 si sono concluse le procedure di reclutamento e assunzione di due dipendenti al fine di ricostituire la dotazione organica dell'Ente e, nel mese di agosto 2019, le due nuove dipendenti hanno superato, con esito positivo, il periodo di prova (giuste determinazioni n. 57 e n. 58 del 28 agosto 2019);

RITENUTO necessario - essendosi stabilizzata la struttura dell'Ente - procedere alla definizione della contrattazione collettiva integrativa per il personale di categoria, di durata triennale 2019 – 2021, ai sensi degli artt. 7 e segg. del CCNL 21 maggio 2018;

RICHIAMATA la deliberazione di C. I. n. 35/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, di costituzione di delegazione di parte datoriale, che individua il Direttore del Consiglio di Bacino Veronese come unico componente della delegazione di parte datoriale per la stipula del CCDI valido per il triennio 2019 – 2021;

RICHIAMATO inoltre che il d.lgs. n. 165/2001 prevede, come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate, ed attribuisce alla contrattazione collettiva nazionale il compito di provvedere alla semplificazione della gestione amministrativa dei suddetti fondi, consentendone un utilizzo più funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonché di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi;

DATO ATTO che la nuova contrattazione decentrata:

1) Per la parte normativa, valida per il triennio 2019 -2021:

- a) recepisce gli aspetti sui quali si è intervenuti a livello di contrattazione nazionale, quali la disciplina delle ferie, della banca ore, della progressione economica nell'ambito della categoria;
- b) modifica l'importo del buono mensa riconosciuto al personale dipendente come servizio sostitutivo mensa, adeguandolo a quello riconosciuto al personale di categoria dipendente del Comune di Verona (Comune in cui vi è la sede del Consiglio di Bacino Veronese), adeguando quindi il valore del buono pasto da € 5,27 (già fissato con determinazione n. 30/2003) a € 7,00 cadauno;
- c) conferma, per la restante parte, gli accordi siglati nelle contrattazioni precedenti;

2) Per quel che attiene la definizione delle risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate valevole per l'anno 2019)

- Costituisce, ai sensi del comma 1 dell'articolo 67, un **Unico Importo Consolidato (IUC),** composto da tutte le risorse decentrate stabili, indicate

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

dall'art. 31, comma 2 del CCNL del 22/01/2004, relative all'anno 2017, nel cui ammontare sono comprese sia le risorse dello specifico fondo delle progressioni economiche sia quelle che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'articolo 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL del 22/01/2004;

VISTO dunque l'ipotesi di "Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) del personale dipendente del Consiglio di Bacino Veronese per gli anni 2019 – 2021" (parte normativa) allegato A) al presente provvedimento;

VISTE inoltre le tabelle e la Relazione Tecnico – Finanziaria allegata al CCDI 2019 – 2021, che riportano le modalità di determinazione e utilizzo del Fondo risorse decentrate per l'anno 2019, ai sensi degli art. 67 e art. 68 del CCNL 21.05.2018;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21 maggio 2018, il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019 viene così costituito:

FONDO RISORSE PARTE FISSA: € 22.334,60

INCREMENTI RISORSE NON SOGGETTE A VINCOLO:
- € 249,60 (incremento per personale presente al 31/12/2015 ex art. 67, co. 2 lett. a) CCNL 21/5/2018)
- € 129,13 per differenziali di categoria ex art. 67, co. 2 lett. b)
- € 269,59 per somme residue dagli anni precedenti;

FONDO RISORSE PARTE VARIABILE:
- art. 4 comma 2 lett. a) (incremento della parte variabile delle risorse decentrate 1,0% del monte salari dell'anno 2007): € 602,39;
- art. 15 comma 5 (risparmi di spesa): € 7.200,00;

Per un totale di € 30.785,31.

DATO ATTO inoltre che l'utilizzo del fondo per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 68 del CCNL 21 maggio 2018, può essere così sintetizzato:

- € 1.795,20 per indennità di comparto ex art. 33, comma 4 CCNL 22/1/2004;
- € 11.418,60 per premi correlati alla performance organizzativa e individuale;
- € 16.405,00 destinati al fondo per le posizioni organizzative;
- € 1.166,00 per progressioni economiche orizzontali nell'ambito della categoria;

PRECISATO che il fondo consolidato storico per le posizioni organizzative del Consiglio di Bacino Veronese (riportato anche nell'anno 2016) è pari ad € 22.125,00 e che la somma di € 16.405,00 prende a riferimento, ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21.5.2018, quella destinata al medesimo fondo nell'anno 2017 che è parzialmente ridotta in quanto nello stesso anno era stata concessa ad una dipendente titolare di tale indennità l'aspettativa dal lavoro non retribuita e, pertanto, parte di tale indennità non era stata assegnata;

PRECISATO inoltre che, la somma di € 600,00, destinata alla retribuzione delle ore di straordinario, non costituisce una voce calcolabile all'interno del fondo risorse decentrate;

VISTO il Bilancio di previsione 2019 – 2021 dell'ente, approvato con deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 9 del 18 dicembre 2018, esecutiva;

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

DATO ATTO che le predette somme vengono imputate al bilancio dell'esercizio finanziario 2019 come di seguito indicato:

Fondo per lo straordinario	€ 600,00	cap. 110 (01.02 – 1.01.01.01)
Fondo risorse parte fissa	€ 22.334,60	cap. 110 (01.02 – 1.01.01.01)
Fondo risorse non soggette a vincolo	€ 378,73	cap. 110 (01.02 – 1.01.01.01)
Fondo risorse parte variabile	€ 8.071,98	cap. 110 (01.02 – 1.01.01.01)
Oneri riflessi (CPDEL e IRAP)	€ 10.137,46	cap. 120 e 940 (01.02 – 1.01.02.01 e 01.02 – 1.02.01.01)
TOTALE	€ 41.522,77	

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO l'art. 55 del d.lvo 150/2009 che prevede che il Revisore dei conti effettui il controllo di compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dalla applicazione delle norme di legge;

PRESO ATTO, infine, del parere favorevole sull'ipotesi di costituzione e ripartizione delle risorse decentrate (**all. B**) espresso in data 11 ottobre 2019 dal Revisore dei Conti del Consiglio di Bacino Veronese;

DELIBERA

1. DI APPROVARE l'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) del personale dipendente del Consiglio di Bacino Veronese per gli anni 2019 – 2021" (parte normativa) allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, corredato dei suoi allegati quali la: Relazione tecnico – finanziaria; Costituzione fondo risorse decentrate; utilizzo Fondo risorse decentrate.
2. DI PRENDERE ATTO del parere favorevole in merito alla predetta ipotesi di contratto, espresso dal Revisore dei conti del Consiglio di Bacino veronese secondo quanto previsto all'art. 55 del D.Lvo n. 150 del 27 ottobre 2009.
3. DI PRENDERE ATTO che la somma totale, comprensiva di oneri a carico dell'Ente, da destinare al fondo risorse decentrate per il 2019, pari ad € 41.522,77, trova copertura finanziaria:

Fondo per lo straordinario	€ 600,00	cap. 110 (01.02 – 1.01.01.01)
Fondo risorse parte fissa	€ 22.334,60	cap. 110 (01.02 – 1.01.01.01)
Fondo risorse non soggette a vincolo	€ 378,73	cap. 110 (01.02 – 1.01.01.01)
Fondo risorse parte variabile	€ 8.071,98	cap. 110 (01.02 – 1.01.01.01)
Oneri riflessi (CPDEL e IRAP)	€ 10.137,46	cap. 120 e 940 (01.02 – 1.01.02.01 e 01.02 – 1.02.01.01)
TOTALE	€ 41.522,77	

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

4. DI AUTORIZZARE il Dott. Ing. Luciano Franchini, Direttore dell'Ente e delegato di parte datoriale, a sottoscrivere in via definitiva l'allegata ipotesi di contratto decentrato integrativo.
5. DI DICHIARARE, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di poter concludere in tempi rapidi l'iter della contrattazione decentrata.

Verona, lì 17 ottobre 2019

IL DIRETTORE	IL PRESIDENTE
f.to Luciano Franchini	f.to Bruno Fanton

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

ATO VERONESE
Consiglio di Bacino Veronese

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta n. 8 del 17 ottobre 2019

(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Oggetto: **Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) per il triennio 2019 – 2021 e Fondo risorse decentrate per il personale delle categorie per l'anno 2019.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la deliberazione in oggetto, il sottoscritto, Direttore dell'Ente, esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Verona, lì 17 ottobre 2019

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la deliberazione in oggetto, il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario dell'ente, esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Verona, lì 17 ottobre 2019

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dipendente del Consiglio di Bacino Veronese per gli anni 2019 – 2020 – 2021 (triennio)

A seguito del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti sull'ipotesi di C.C.D.I (oppure trascorsi quindici giorni senza rilievi dalla trasmissione dell'ipotesi di C.C.D.I.) ai fini della certificazione sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, e a seguito della deliberazione n.___ del _____, con la quale il Comitato Istituzionale ha autorizzato il Direttore dell'Ente, individuato quale parte pubblica trattante alla definitiva sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale dipendente,

il giorno _____ alle ore _____ ha avuto luogo l'incontro tra:

La Delegazione di parte pubblica, composta dal Direttore del Consiglio di Bacino Veronese, Dott. Ing. Luciano Franchini

e la Delegazione di parte sindacale, composta dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL:
Sig. Angelo Tirapelle, CISL FUNZIONE PUBBLICA

e dalla Rappresentanza Sindacale CISL, nella persona della Dott.ssa Ulyana Avola, dipendente dell'Ente

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato C.C.D.I. del personale dipendente del Consiglio di Bacino Veronese per gli anni 2019 – 2020 - 2021

Art. 1
Oggetto e durata del contratto collettivo decentrato integrativo

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica a tutto il personale dipendente del Consiglio di Bacino Veronese e disciplina tutte le materie demandate alla contrattazione integrativa. Sono destinatari del contratto decentrato tutti i lavoratori e le lavoratrici in servizio presso l'ente, a tempo indeterminato e a tempo determinato, questi ultimi con un rapporto di lavoro presso l'ente di durata non inferiore a 6 mesi. Al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi si applicano gli istituti del salario accessorio obbligatori in relazione alla prestazione effettuata (indennità di turno, reperibilità, ecc.).
2. La sua durata è triennale salvo:
    a. la ripartizione annuale delle risorse del fondo per il salario accessorio, secondo gli importi stabiliti negli allegati al presente contratto decentrato quale parte integrante, formale e sostanziale, riguardanti la costituzione e la ripartizione del Fondo Risorse Decentrate di cui agli articoli 67 e 68 del CCNL 21.5.2018;
    b. la volontà delle parti di rivederne le condizioni.
3. Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio agli istituti previsti dalla contrattazione nazionale e dal vigente CCNL Funzioni Locali.
4. Il presente contratto collettivo integrativo decentrato ha efficacia a far data dal 1° gennaio 2019. Per il personale comandato o distaccato si applicano le specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti, nonché quelle previste dal presente contratto.
5. Per quanto concerne l'istituto della produttività, verrà corrisposta previa valutazione annuale da parte del Direttore dell'Ente, con la busta paga del mese successivo alla valutazione.

Art. 2
Formazione ed aggiornamento professionali

1. L'Ente promuove e favorisce la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale inquadrato in tutte le categorie e profili professionali, nel rispetto della vigente normativa che regolamenta la materia.
2. Salva diversa vigente disposizione legislativa[1], a tal fine l'Ente destina un importo annuo complessivo per la formazione e l'aggiornamento professionale non inferiore all'1% del costo complessivo del personale dipendente comprensivo degli oneri riflessi. Sono esclusi dal citato limite dell'1% i corsi di formazione obbligatori previsti da disposizioni legislative o regolamentari. A tali risorse si aggiungono quelle attivabili attraverso i canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali. Gli enti possono assumere iniziative di collaborazione con altri enti o amministrazioni finalizzate a percorsi di

[1] L'art. 21-bis del D.L. 20/2017 prevede che "1. Per l'anno 2017, ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il rendiconto 2016 entro il 30 aprile 2017 e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non si applicano le limitazioni e i vincoli di cui:
a) all'articolo 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per mostre, 9 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b) all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. A decorrere dall'esercizio 2018 le disposizioni del comma 1 si applicano esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

formazione comuni ed integrati anche tramite apposite convenzioni rispettando comunque il limite minimo delle risorse stanziate previste dal vigente CCNL.

3. Le attività formative sono programmate con atto gestionale che riguarderà tutto il personale dipendente, compreso quello in distacco sindacale e in assegnazione temporanea.
4. Le linee generali della formazione del personale sono oggetto di informazione ai sensi dell'art. 4 CCNL 21.5.2018.
5. Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall'amministrazione è considerato in servizio a tutti gli effetti e ai sensi dell'art. 70-octies del CCNL 21.5.2018 il tempo di viaggio necessario per raggiungere il luogo della formazione, qualora sia fuori dall'orario di servizio e in sede diversa da quella dell'Ente di appartenenza, è considerato attività lavorativa. I relativi oneri sono a carico della stessa amministrazione.
6. Le attività sono tenute, di norma, durante l'orario ordinario di lavoro. Qualora le attività si svolgano fuori dalla sede di servizio al personale spetta il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti.
7. Nell'ambito dei piani di formazione possono essere individuate attività di formazione che si concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, attestato attraverso certificazione finale delle competenze acquisite, da parte dei soggetti che l'hanno attuata.
8. I piani di formazione possono definire anche metodologie innovative quali formazione a distanza, formazione sul posto di lavoro, formazione mista (sia in aula che sul posto di lavoro), comunità di apprendimento, comunità di pratica.
9. L'Ente individua i dipendenti che partecipano alle attività di formazione sulla base dei fabbisogni formativi, garantendo comunque una rotazione del personale e pari opportunità di partecipazione. Nel piano per la formazione dovranno essere individuati appositi criteri per la partecipazione del personale improntati al principio della più diffusa partecipazione e delle pari opportunità.
10. L'Ente cura, per ciascun dipendente, la raccolta di informazioni sulla partecipazione alle iniziative formative secondo il presente articolo, concluse con accertamento finale delle competenze acquisite.
11. Il personale, in aggiunta a quanto previsto ai precedenti punti, può chiedere all'Ente che gli vengano riconosciuti altri corsi di formazione ed aggiornamento cui ha partecipato, purché sia stato rilasciato un attestato finale, secondo quanto previsto dal comma 7 del presente articolo.

Art. 3
Disciplina del lavoro straordinario e banca delle ore

1. Le parti prendono atto che per l'anno 2019 il fondo destinato alla corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario risulta individuato in € 600. Le parti convengono che, in sede di revisione annuale, tale somma potrà essere adeguata.
2. Si conviene che l'effettuazione del lavoro straordinario avverrà solo previa autorizzazione del Direttore del Consiglio di Bacino Veronese e dovrà essere debitamente motivata. In sede di autorizzazione il Direttore verificherà la capienza del fondo di cui al comma 1.
3. E' diritto di ogni singolo dipendente optare per il pagamento delle ore ovvero per il recupero anche parziale delle ore effettuate (in caso di recupero spetta la maggiorazione prevista dall'art. Art. 38 CCNL del 14 settembre 2000).

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

4. Gli incrementi di risorse e d'attribuzione di lavoro straordinario dovuti a specifiche disposizioni di legge (straordinari elettorali, compensi ISTAT, ecc.) non sono computabili nel Fondo straordinari dell'Ente.
5. Nel Consiglio Bacino Veronese viene istituita la **banca delle ore**: attraverso l'istituto della banca delle ore, i lavoratori possono utilizzare le prestazioni di lavoro straordinario effettuate sia per ottenere i relativi compensi sia per avvalersi, eventualmente, sulla base di una propria autonoma valutazione, di recuperi compensativi.
6. Come disposto dall'art. 38-bis, del CCNL del 14 settembre 2000, nella banca delle ore ogni dipendente può avere un proprio conto individuale.
7. Il dipendente interessato richiede espressamente all'Ente di avvalersi della banca delle ore, indicando la quantità di ore di lavoro straordinario che devono confluire nel proprio conto individuale, entro il limite massimo annuo definito in sede di contrattazione integrativa e quantificata in 50 ore.
8. A domanda del dipendente, il lavoro straordinario potrà essere recuperato ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti.

Art. 4
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. L'Amministrazione si impegna a dare tempestiva e completa applicazione alla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, nonché alla prevenzione delle malattie professionali.
2. In accordo e con la collaborazione del Responsabile per la sicurezza e con il Medico Competente verranno individuate le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, la messa a norma delle apparecchiature degli impianti, le condizioni di lavoro degli addetti a mansioni operaie e ausiliarie e di coloro che percepiscono le indennità di disagio e rischio, dare attuazione alle disposizioni in materia di prevenzione per coloro che utilizzano videoterminali.
3. L'Amministrazione s'impegna ad adottare le misure necessarie perché la tutela della salute nei luoghi di lavoro comprenda non solo il benessere fisico, ma anche quello mentale e sociale, così come indicato dalla recente normativa in materia di sicurezza.
4. L'Amministrazione assegna risorse finanziarie congrue, nel limite di quelle disponibili, per la realizzazione degli interventi derivanti dall'analisi di cui al precedente comma.
5. L'Amministrazione deve coinvolgere, consultare, informare e formare il Rappresentante per la Sicurezza in applicazione della normativa vigente, e si impegna altresì a realizzare un piano pluriennale di informazione e formazione su tutto il personale in materia di sicurezza di salute e dei rischi, attraverso moduli formativi periodicamente ripetuti in relazione all'evoluzione o all'insorgenza di nuovi rischi.

Art. 5
Conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa

1. Si prende atto che ai sensi dell'art. 13 CCNL 21.5.2018 gli incarichi di Posizione Organizzativa in essere alla data di stipula del presente CCDI risultano confermati fino al 31 dicembre 2019, sia per quanto riguarda l'indennità di posizione che quella di risultato, non essendo nel frattempo intervenuta alcuna revoca. Ferme restando le procedure di cui all'art. 14 c. 4., a far partire dal 2020 entrerà in vigore il nuovo assetto delle Posizioni Organizzative secondo le procedure ed i criteri generali che saranno

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

oggetto di preventiva informazione e di successivo confronto con i soggetti sindacali di cui all'art. 7 comma 2 del CCNL 21.5.2018.

Art. 6
Retribuzione di risultato delle Posizioni Organizzative

1. In applicazione degli artt. 15, c. 5, e 67, comma 1, del CCNL 21.5.2018 le risorse destinate alla erogazione delle retribuzioni di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative sono determinate annualmente, secondo gli importi stabiliti negli allegati al presente Contratto decentrato.
2. Del complesso delle risorse destinate al finanziamento delle posizioni organizzative, di cui precedente comma, una somma pari al 25 % è destinata alla remunerazione della retribuzione di risultato delle Posizioni Organizzative.

Art. 7
Ammontare e utilizzo delle risorse decentrate

1. Le parti convengono che l'ammontare del fondo per le risorse decentrate così come definito negli allegati al presente contratto decentrato quale parte integrante, formale e sostanziale, riguardanti la costituzione e la ripartizione del Fondo Risorse Decentrate di cui agli articoli 67 e 68 del CCNL 21.5.2018.
2. Le parti concordano inoltre sul corretto ammontare del fondo per le risorse decentrate e sull'utilizzo delle risorse come quantificate nel presente CCDI.

Art. 8
Indennità condizioni di lavoro.

1. Le risorse destinate alla corresponsione dell'indennità per particolari posizioni di lavoro, in applicazione dell'articolo 70bis del CCNL 21.5.2018, in applicazione dell'art. 7 comma 4 lettera d) del CCNL 21.5.2018 medesimo, sono a carico del Fondo risorse decentrate come annualmente individuato.
2. L'indennità del presente articolo è destinata a remunerare il personale che svolge attività disagiate, esposte a rischi (pertanto, pericolose o dannose per la salute) o implicanti il maneggio di valori.
3. L'indennità di cui al presente articolo è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività di cui al comma 1. I valori minimi e massimi giornalieri: Euro 3,50 ed è a carico del fondo per le risorse decentrate.
4. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento alle somme indicate al successivo articolo 10 e finalizzati ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi.

Art. 9
Servizio sostitutivo mensa

1. Il personale dipendente del Consiglio di Bacino Veronese ha diritto al servizio sostitutivo mensa nei seguenti casi:

   a) quando effettui il rientro pomeridiano secondo l'articolazione ordinaria del lavoro;

   b) quando per esigenze straordinarie di servizio sia tenuto a prestare la propria attività lavorativa al di fuori dell'orario ordinario per un periodo effettivo di lavoro non inferiore alle otto ore.

2. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio. La pausa mensa può avere una durata pari, nel minimo, a 30 minuti e, nel massimo, non superiore a 1 ora e 30 minuti

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

ed è, comunque, strettamente connessa all'orario di servizio e di lavoro dei dipendenti. Il Direttore dell'Ente può, per straordinarie esigenze di servizio, disporre la riduzione della pausa mensa prevista, ferma restando, comunque, la durata minima di 30 minuti.

3. Nelle ipotesi sopra descritte il dipendente avrà diritto all'attribuzione di un buono mensa del valore di € 7,00.
4. Si dà atto che l'erogazione del buono mensa avviene attraverso la verifica semestrale delle presenze del personale dipendente.
5. I buoni mensa sono acquisiti attraverso procedura d'acquisto secondo le norme regolamentari vigenti ovvero con possibilità di utilizzare il buono pasto elettronico.

Art. 10
Risorse destinate all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità

1. Le risorse destinate alla corresponsione dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'articolo 70-quinques comma 1 del CCNL 21.5.2018 in applicazione dell'art. 7, comma 4 lettera a) sono a carico del Fondo risorse decentrate come annualmente individuato.
2. L'indennità disciplinata dall'art. 70-quinqies, comma 1, del CCNL 21.5.2018, è finalizzata a compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità al personale delle categorie B, C e D. L'attribuzione delle specifiche responsabilità deve risultare da apposito provvedimento adottato dal Direttore del Consiglio di Bacino Veronese.
3. Per l'attribuzione delle risorse economiche si utilizza il sistema di valutazione di cui al successivo art. 13.
4. L'importo delle indennità è decurtato nel solo caso di assenza per malattia per i primi 10 giorni di ogni evento morboso, ai sensi dell'art. 71 comma 1 del DL 112/2008.
5. Non sono considerate assenze dal servizio, per le finalità di cui al comma precedente, quelle dovute alle eccezioni espressamente indicate al comma 1 dell'art. 71 del D.L.112/2008. In caso di assenza dovuta alle eccezioni contenute nel comma 1 dell'art. 71 del D.L. 112/2008 l'attribuzione dell'indennità non può essere revocata fino alla ripresa del servizio.
6. L'indennità non può essere revocata durante il periodo di astensione per maternità, ai sensi del D.lgs 151/2001.
7. Gli importi annui sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in relazione all'orario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato dal contratto di lavoro.
8. L'importo complessivo da destinare alla valorizzazione dei compiti per specifiche responsabilità dovrà essere definito in sede di contrattazione annualmente con la RSU e le OO.SS. firmatarie del CCNL vigente.
9. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina di cui al presente articolo verranno portati in aumento alle somme destinate alle risorse per la produttività collettiva e finalizzati ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso).

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

Art. 11
Progressione economica orizzontale nell'ambito della categoria.

1. Al finanziamento delle progressioni orizzontali, in applicazione dell'articolo 7, comma 4, lett. c), del CCNL 21.5.2018, è destinata una somma da definire annualmente in sede di contrattazione decentrata, nella parte economica.
2. Le parti danno atto che:
   a) la progressione economica orizzontale si sviluppa partendo dal trattamento tabellare iniziale delle quattro categorie o della posizione di accesso infracategoriale B3, con l'acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro, dando origine ai seguenti possibili percorsi individuali:
      i) per la categoria A dalla posizione A1 alla A6;
      ii) per la categoria B dalla posizione B1 alla B8 e dalla posizione B3 a B8;
      iii) per la categoria C dalla posizione C1 alla C6;
      iv) per la categoria D dalla posizione D1 alla D7;
   b) il valore economico di ogni posizione successiva all'iniziale è quello indicato nella tabella C allegata al CCNL 21.5.2018;
   c) al personale proveniente per mobilità da altri enti del comparto, al momento del passaggio, è attribuita la posizione economica conseguita nell'amministrazione di provenienza.
3. Il presente articolo disciplina i criteri dell'istituto della progressione orizzontale per il triennio 2019, 2020 e 2021 tenuto conto che le risorse destinate annualmente alla progressione orizzontale nell'anno previsto verranno ripartite tra le diverse categorie giuridiche in base alla somma complessiva dei trattamenti tabellari acquisiti dai dipendenti in ciascuna di esse.
4. In applicazione dell'art. 16 del CCNL del 21.5.2018, i criteri per l'effettuazione delle progressioni economiche orizzontali nelle diverse categorie sono i seguenti:

FATTORE	PERCENTUALE
1. Media dei punteggi attribuiti nelle schede di valutazione della performance individuale del triennio precedente a quello relativo all'anno di attribuzione della progressione (verrà stilata una graduatoria dal punteggio più alto a quello più basso relativa alla media del punteggi; nel caso di assenza prolungata, ad esempio per maternità, vengono prese in considerazione le valutazioni esistenti nell'ambito del triennio considerato)	40%
2. Esperienza (anzianità nella categoria economica di appartenenza)	60%

   a) in caso di parità si valuterà l'anzianità di servizio complessiva del dipendente;
   b) in caso di ulteriore parità l'età anagrafica del dipendente.
5. Ai fini della progressione economica alla posizione immediatamente successiva della categoria di appartenenza sono richiesti i seguenti requisiti per essere ammessi alla selezione:
   (a) Anzianità di servizio di 24 mesi quale periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento, al 31.12 dell'anno precedente di attivazione della procedura;

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

(b) Per il personale che ha avuto il riconoscimento della progressione economica orizzontale nella vigenza del presente CCDI, l'anzianità di cui al precedente punto è di almeno 24 mesi in categoria, come previsto nel CCNL del 21 maggio 2018.

6. La progressione economica è attribuita ai dipendenti che hanno conseguito il punteggio più alto all'interno in ordine decrescente in applicazione delle modalità indicate nel precedente comma 4, nell'ambito comunque della percentuale delle risorse disponibili definite al comma 1 del presente articolo.
7. L'effettiva attribuzione della progressione orizzontale è comunque subordinata al raggiungimento di una valutazione positiva nel citato triennio;
8. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina di cui al presente articolo verranno portati in aumento alle somme destinate al fondo produttività.

Art. 12
Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale

1. Al finanziamento degli incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge, in applicazione dell'articolo 7, comma 4, lett. g) del CCNL 21.5.2018, è destinata una somma da definire annualmente in sede di contrattazione decentrata, nella parte economica.
2. L'art.2, comma 3 del D.Lgs 165/01 dispone che: *"L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dai commi 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali."*. E' quindi necessario, per evitare l'effetto disapplicativo sopra indicato che le risorse finalizzate all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale previste da specifiche disposizioni di legge vengano indicate nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività in applicazione dell'art. 68, comma 2, lett. g) del CCNL del 21.5.2018 per gli importi preventivati e secondo le discipline che verranno definite successivamente ad integrazione del presente contratto decentrato.
3. Si concorda che le risorse destinate alla corresponsione degli incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge potranno essere quelle destinate all'attuazione all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (incentivi per funzioni tecniche).
4. Le risorse di cui al presente articolo non erogate perché non dovute, in deroga al disposto all'art. 68, comma 2, lett. g) del CCNL del 21.5.2018, saranno considerate economie di bilancio.

Art. 13
Sistema di valutazione del personale

1. L'erogazione dei compensi diretti a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi avviene attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo e individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati da sistema di valutazione già in vigore presso l'Ente.
2. La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dall'Ente, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri,

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento

3. In sede di approvazione del piano delle performance vengono annualmente individuati gli obiettivi specifici che saranno oggetto di misurazione di tipo quantitativo e che concorreranno alla valutazione delle performance globali dell'Ente.
4. La determinazione della performance individuale è ottenuta, oltre che con l'individuazione delle performance globali dell'Ente, anche con valutazione della disponibilità alla collaborazione ed all'interazione con gli altri dipendenti dell'Ente e gli stakeholder esterni, della capacità di iniziativa nell'affrontare le questioni lavorative di volta in volta proposte, e nell'impegno profuso sul posto di lavoro (criteri di valutazione individuale di cui all'art. 4 CCDI del 18 novembre 2008).
5. Il premio di risultato verrà corrisposto per il:
   - 50% in funzione del raggiungimento degli obiettivi generali dell'Ente;
   - 25% in funzione della valutazione della qualità della collaborazione prestata dal dipendente con gli altri colleghi, e della qualità della comunicazione all'interno ed all'esterno dell'Ente;
   - 25% in funzione della valutazione della qualità dell'iniziativa profusa nell'espletamento delle proprie attività, unita all'impegno profuso nello svolgimento dei singoli compiti assegnati.
6. Il premio di risultato verrà corrisposto secondo le percentuali sotto indicate rapportate alla valutazione individuale conseguita ai sensi dei commi precedenti, in proporzione alla durata del rapporto lavorativo ed alla presenza in servizio:

   a) per punteggi superiori a 80 punti su 100 100% del premio;

   b) per punteggi superiori a 30 punti su 100 in misura percentuale al punteggio raggiunto (si veda grafico sotto riportato);

   c) per punteggi inferiori a 30 punti su 100 nessuna erogazione.

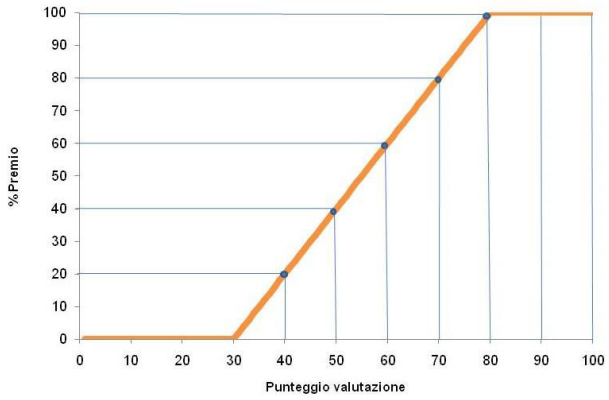

7. Data l'esiguità della dotazione di risorse umane, la valutazione del raggiungimento degli obiettivi strategici verrà condotta in modo trasversale ai singoli uffici, così da addivenire ad un'unica valutazione complessiva delle performance degli uffici operativi.
8. Le posizioni organizzative prevedono essenzialmente lo svolgimento delle attività di staff e/o di studio a favore del Direttore Generale relativamente a tutte le funzioni rientranti nella competenza del servizio di appartenenza, oltre che la responsabilità dei procedimenti amministrativi con esclusione degli atti aventi rilevanza esterna.

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

9. L'operato del personale deve essere valutato in rapporto al raggiungimento degli obiettivi gestionali coincidenti, nello specifico, a quelli attribuiti al Direttore Generale attraverso il piano esecutivo di gestione relativo all'esercizio di riferimento.
10. La valutazione del personale operativo sarà effettuata dal Direttore del Consiglio di Bacino Veronese.

Art. 14
Criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro e della flessibilità

1. L'orario di lavoro è stabilito in funzione delle finalità dell'Ente, che sono orientate al soddisfacimento dei bisogni della collettività.
2. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è articolato su cinque giorni:
   - Dal lunedì al giovedì: 8 ore;
   - Il venerdì: 4 ore (mezza giornata lavorativa).
3. Le parti concordano con la possibilità di istituire forme di flessibilità dell'orario di lavoro del personale, consentendo un'anticipazione o una posticipazione in entrata e/o in uscita, individuando nel contempo fasce d'orario di presenza obbligatoria per tutto il personale.
4. Nel determinare l'articolazione dell'orario settimanale, saranno valutate specifiche esigenze espresse dal personale che, per motivi adeguatamente documentati, potrà chiedere di utilizzare particolari forme flessibili. Dovrà essere comunque data priorità ai dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare, e considerate le esigenze delle dipendenti con figli in età scolare.

Art. 15
Disciplina delle ferie

1. Fatta salva la disciplina di cui all'art. 28 del CCNL del 21.5.2018, è' prevista, in via sperimentale, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del CCNL del 21.5.25018, la fruizione delle ferie ad ore, secondo le modalità previste dal presente articolo.
2. I dipendenti possono fruire di ferie per giornate lavorative intere (8 ore) o mezze giornate (4 ore).
3. In ogni caso, per garantire il recupero psico – fisico del dipendente, devono comunque essere fruiti nell'anno almeno 20 giorni interi.
4. In sede di rinnovo del CCDI le parti valuteranno la prosecuzione o meno della applicazione della disciplina delle ferie descritta nel presente articolo.

Art. 16
Disposizione finale

1. Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.
2. Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione, salva diversa disposizione derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni di legge o di contratto nazionale di lavoro.

Verona lì _____

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

Il Direttore del Consiglio di Bacino Veronese, Luciano Franchini
_____

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:
La Resp. del Servizio Affari Generali, Ulyana Avola
_____

Il rappresentante delle OO.SS. territoriali di comparto:
Il delegato CISL, Angelo Tirapelle
_____

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

ATO VERONESE
Consiglio di Bacino Veronese

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA
Allegata al

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
Anno 2019, 2020 e 2021

La delegazione trattante di parte pubblica composta da:
FRANCHINI Luciano – Direttore Generale

e le rappresentanze Sindacali composte da:
TIRAPELLE Angelo – Rappresentante Territoriale CISL/FPS
ULYANA AVOLA - RSU

a seguito degli incontri avvenuti nei giorni:
- 27 maggio 2019;
- 12 settembre 2019

sono giunti ad una ipotesi di Contratto collettivo decentrato integrativo valido per gli anni 2019, 2020 e 2021.

1. Illustrazione dell'assetto organizzativo del Consiglio di bacino Veronese.

Istituito nel 1998 nella forma giuridica di Convenzione e successivamente trasformato in Consorzio di funzioni ex art. 31 del TUEL n. 267/2000, l'Autorità dell'ambito territoriale ottimale Veronese (AATO Veronese) era stato costituita in base alla legge 5 gennaio 1994 n. 36, poi integrata e sostituita dal Decreto legislativo 152/2006 e della legge regionale n. 5/1998.

Successivamente, con l'art. 2, comma 186 bis, della legge 191/2009, è stata disposta la soppressione delle AATO di cui agli artt. 148 e 201 del Decreto legislativo 152/2006 nel termine prorogato sino al 31.12.2012.

Il predetto art. 2, comma 186bis, nel disporre la soppressione delle AATO, ha incaricato le Regioni ad attribuire con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità d'Ambito, specificando che "Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente".

La Regione Veneto, quindi, con l'approvazione della Legge Regionale del 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche", ha determinato gli ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato, disciplinando le modalità di istituzione dei Consigli di Bacino, quali forme di cooperazione tra i Comuni per la programmazione e organizzazione del servizio idrico integrato, organismi dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, a cui sono state affidate le funzioni già esercitate dalle AATO.

Per quel che riguarda l'Ambito territoriale veronese (rimasto invariato rispetto a quello definito con legge regionale n. 5/98) nel giugno del 2013 i rappresentanti di tutti gli enti locali partecipanti all'ATO in questione hanno sottoscritto la "Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale del servizio idrico integrato veronese (Rep. n. 88410 del 10 giugno 2013 del Comune di Verona)", dando così vita al Consiglio di Bacino Veronese.

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

La struttura organizzativa del Consiglio di Bacino Veronese nel corso dell'ultimo triennio ha subito variazioni di rilievo, a causa di alcuni avvicendamenti tra il personale dipendente.

Infatti, mentre fino al 31 maggio 2017 la struttura organizzativa era composta da un Direttore Generale, inquadrato come dirigente, da due responsabili di posizione organizzativa cat. D1 ed una dipendente di categoria C4 (secondo quanto disposto all'art. 13 della Legge Regionale n. 17/2012 era rimasta invariata rispetto a quella già prevista nell'AATO Veronese) a far data dal 1° giugno 2017 la situazione si è così modificata:

- La dipendente assegnata al servizio pianificazione, categoria D, posizione economica D1, ha richiesto un periodo di aspettativa di 12 mesi a far data dal 1° giugno 2017;
- La stessa dipendente cat. D1, ha successivamente rassegnato le proprie dimissioni a far data dal 1° giugno 2018;
- La dipendente assegnata al servizio contabilità finanziaria, cat. C, posizione economica C4, ha rassegnato le proprie dimissioni a far data dal 1° marzo 2018;
- Le due dipendenti cessate sono state temporaneamente sostituite tramite contratti di somministrazione di lavoro temporaneo, nelle more della definizione e conclusione - ai sensi della normativa vigente - delle procedure di reclutamento del personale a tempo indeterminato presso gli enti locali;
- Nei primi mesi dell'anno 2019 si sono concluse le procedure di reclutamento e assunzione di due dipendenti al fine di ricostituire la dotazione organica dell'Ente:

  a) Con determinazione n. 74 del 19 dicembre 2018, a seguito di scorrimento di graduatoria approvata dal Comune di Peschiera del Garda, si è provveduto ad assumere un Istruttore direttivo tecnico, categoria D1, assegnandola al Servizio Pianificazione del Consiglio di Bacino Veronese; la dipendente ha preso servizio a far data dal 19 febbraio 2019;

  b) Con determinazione n. 8 del 29 gennaio 2019, a seguito di scorrimento di graduatoria approvata dal Comune di Bosco Chiesanuova, si è provveduto ad assumere un Istruttore Contabile, categoria C1, assegnandola al Servizio contabilità, finanzia e gestione del personale del Consiglio di Bacino Veronese; la dipendente ha preso servizio a far data dall'11 febbraio 2019.

Nel frattempo, il 21 maggio 2018, è stato firmato il testo definitivo del CCNL del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016 – 2018.

Il nuovo contratto, oltre ad avere riconosciuto gli aumenti tabellari a regime e ad essere intervenuto sulle relazioni sindacali e su molti aspetti normativi (assenze, permessi e congedi, orario di lavoro ore, ferie, codici disciplinari, rapporti di lavoro flessibile), ha apportato alcune fondamentali modificazioni alla struttura dei Fondi destinati alla contrattazione decentrata.

Infatti, il CCNL del 21 maggio 2018 individua un nuovo meccanismo per l'attribuzione degli incentivi economici al personale ed ha provveduto anche ad un riassetto organico delle disposizioni che regolano la costituzione e l'utilizzo dei fondi destinati alla contrattazione integrativa per l'erogazione dei trattamenti economici accessori.

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

All'interno del Consiglio di Bacino Veronese, la nuova contrattazione nazionale interviene in un momento in cui la dotazione organica dell'Ente era costituita unicamente da un dipendente a tempo indeterminato (un istruttore amministrativo direttivo cat. D, cat. Economica D1) ed il Direttore generale, oltre alla presenza di due posizioni (istruttore direttivo tecnico D1 e istruttore amministrativo contabile C1) assunti con contratto di somministrazione lavoro.

Per tale ragione, la contrattazione decentrata per l'anno 2018 si è limitata – di comune accordo tra le parti – ad un "accordo – ponte" (approvato con deliberazione di comitato Istituzionale n. 41 del 25 ottobre 2018, esecutiva) che prevede il riconoscimento dei criteri normativi dell'anno 2017 anche per l'anno 2018, garantendo comunque l'adeguamento normativo e della parte economica a far data dal 1° gennaio 2019.

2. La costituzione del fondo per il salario accessorio.

L'art. 67 del CCNL 2016/2018 ha riscritto totalmente le modalità di costituzione del fondo del salario accessorio e, in particolare, il comma 1 dell'articolo 67 ha stabilito che a decorrere dall'anno 2018, il fondo delle risorse decentrate sarà costituito da un **Unico Importo Consolidato (IUC)** di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL del 22/01/2004, relative all'anno 2017, nel cui ammontare sono comprese sia le risorse dello specifico fondo delle progressioni economiche sia quelle che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'articolo 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL del 22/01/2004.

Il d.lgs. n. 165/2001 prevede, come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate, ed attribuisce alla contrattazione collettiva nazionale il compito di provvedere alla semplificazione della gestione amministrativa dei suddetti fondi, consentendone un utilizzo più funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonché di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi.

Le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018 e risultano suddivise in:

A. UNICO IMPORTO CONSOLIDATO- IUC- DELLE RISORSE STABILI, che presentano il consolidamento delle risorse stabili dell'anno 2017, così come approvate nel Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il biennio 2016 – 2017.

B. RISORSE STABILI, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, se legittimamente stanziate, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;

C. RISORSE VARIABILI, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo; La disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è fornita esaustivamente dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018;

Con il CCNL 2016/2018 le risorse di parte variabile potranno essere stanziate «per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano delle performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale».

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

3. FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019: COSTITUZIONE.

Il nuovo CCNL per il personale del comparto Funzioni locali, area delle categorie, all'art. 67 prevede che a decorrere dall'anno 2018 le risorse decentrate siano destinate a finanziare due diverse categorie di risorse:

- Risorse stabili: consolidate nel corso degli anni e aventi carattere di continuità (commi 1 e 2)
- Risorse variabili: determinate annualmente e aventi carattere di variabilità (comma 3)

Lo stesso art, 67 prevede che, a decorrere dall'anno 2018, il fondo per le risorse decentrate sia costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 relative all'anno 2017, al netto do quelle destinate nel medesimo anno al Fondo per la retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative, con possibilità di incrementare le stesse.

Inoltre, l'art. 15 dello stessi CCNL del 21.5.2018, stabilisce che, in relazione al consolidamento delle risorse decentrate stabili di cui all'art. 67, comma 1, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti.

Infine, l'art. 64, comma 1 del CCNL 2.5.2018 prevede che l'incremento degli stipendi mensili lordi previsti nel previgente CCNL del 31.7.2009, determinano una modifica del costo dei differenziali stipendiali a valere sugli oneri del contratto collettivo nazionale, con conseguente incremento dei rispettivi Fondi per la contrattazione decentrata integrativa, come indicato all'art. 67, comma 2, lettera b): tali incrementi non soggiacciono ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti[1], ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del medesimo CCNL.

Si ricorda altresì che:

- ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017, anche per l'anno 2018, il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

[1] I limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale, vigenti per gli anni 2015 e 2016 sono:

- l'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.l. 78/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 147/2013, che prevedeva che a decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 1, comma 236 della legge 208/2015 che *prevedeva* che, a decorrere dal 1º gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;
- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo; determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato".

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

- le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010 e art. 1, comma 236 della legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016;
- il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2018.

Inoltre, giova ricordare che, alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi dal parte della Ragioneria generale dello Stato:
• non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017;
• vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 e tra queste ricordiamo:
• retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;
• assegno ad personam di cui all'art. 110 comma 3 del d.lgs. 267/2000;
• fondo del lavoro straordinario.

Si dà quindi atto che la costituzione del Fondo risorse decentrate potrà essere integrato, ma esclusivamente nella verifica dei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 e che, quindi, lo stesso va quantificato nel rispetto del limite dell'anno 2016.

A) Lo IUC - IMPORTO UNICO CONSOLIDATO (IUC) DELLE RISORSE STABILI del Consiglio di Bacino Veronese è stato così determinato:

ai sensi dell'art. 67, comma 1, CCNL 21.5.2018, è stato preso come riferimento l'importo stanziato nell'anno 2017 per tutte le risorse decentrate stabili, pari ad € 22.334,60. Tale stanziamento è comprensivo: a) del Fondo delle progressioni economiche che, sia nell'anno 2016 che nell'anno 2017 è stato fissato in € 1.804,79; b) del fondo che finanzia le indennità di comparto ai sensi dell'art. 33, co, 4 lett. b) del CCNL 22/1/2004, stanziato negli anni 2016 e 2017 in € 1.795,20.

La somma di € 22.334,60 costituisce quindi l'Importo Unico Consolidato per la contrattazione del Fondo risorse decentrate del Consiglio di Bacino Veronese.

La quota di € 600,00, destinata al compenso per il lavoro straordinario, non costituisce risorsa stabile e, pertanto, non incrementa le poste utili ai fini della determinazione dello IUC.

B) RISORSE STABILI: ai sensi dell'art. 67, comma 2, CCNL 21.5.2018, l'importo consolidato di € 22.334,60 viene stabilmente incrementato:

a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019 (art. 67, comma 2, lett. a): tale importo, per l'Ente, corrisponde ad € 249,60;

b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi degli stipendi tabellari riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

medesima data: tale importo, per l'Ente, corrisponde ad € 129,13 e fa riferimento al calcolo del differenziale tra la posizione iniziale del personale in servizio alla data di decorrenza dell'incremento, inquadrato nella categoria C, posizione economica C4, sino alla data della cessazione del servizio (28.02.2018);

Come sopra accennato, le due voci descritte non soggiacciono al vincolo di cui all'art. 23 comma 2 del D.lvo 75/2017 (non superamento del trattamento accessorio previsto per l'anno 2016) , e l'ammontare complessivo di tale somma non soggetta a vincolo è pari ad € 378,73.

C) RISORSE VARIABILI: ai sensi dell'art. 67, commi 3, 4 e 5, CCNL 21.5.2018, Il Fondo risorse decentrate del Consiglio di Bacino Veronese continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:

a) dagli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999289; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo (art. 67, comma 3, lett, e): € 269,59 per l'anno 2019;

b) dalle risorse destinate per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano delle performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione (art. 67, comma 5, lett. b): il Consiglio di Bacino Veronese incrementa tale fondo con risorse pari ad € 7.802,39;

Il totale delle risorse variabili, per l'anno 2019, ammonta quindi ad € 8.071,98.

La sommatoria della parte consolidata, pari ad € 22.334,60, e la parte di risorse variabili, pari ad € 7.802,39, è pari ad € 30.136,99 ed è equivalente alla sommatoria tra le medesime risorse stanziate nel 2016: Il limite di cui all'art. 23, comma 2 d.lvo 75/2017 è rispettato.

FONDO RISORSE PARTE FISSA: € 22.334,60

INCREMENTI RISORSE NON SOGGETTE A VINCOLO:

- € 249,60 (incremento per personale presente al 31/12/2015 ex art. 67, co. 2 lett. a) CCNL 21/5/2018)
- € 129,13 per differenziali di categoria ex art. 67, co. 2 lett. b)
- € 269,59 per somme residue dagli anni precedenti;

FONDO RISORSE PARTE VARIABILE:

- art. 4 comma 2 lett. a) (incremento della parte variabile delle risorse decentrate 1,0% del monte salari dell'anno 2007): € 602,39;
- art. 15 comma 5 (risparmi di spesa): € 7.200,00;

Per un totale di € 30.785,31.

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

4. FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019: UTILIZZO.

Le risorse che andranno destinate alla contrattazione decentrata per l'anno 2019 sono quindi:

a) € 22.334,60, che sono state acquisite come parte stabile del fondo consolidato;

b) € 7.802,39 che costituiscono gli incrementi variabili sottoposti a vincolo di cui all'art. 23, comma 2 d.lvo 75/2017;

c) € 129,13 per differenziali derivanti dagli incrementi di categoria;

d) € 249,60, di cui all'art. 67, comma 1 CCNL 21.5.2018;

e) € 269,59 per somme residue dagli anni precedenti;

per un totale complessivo di € 30.785,28 che verrà così destinato:

- € 1.795,20 per indennità di comparto ex art. 33, comma 4 CCNL 22/1/2004;
- € 11.418,60 per premi correlati alla performance organizzativa e individuale;
- € 16.405,00 destinati al fondo per le posizioni organizzative;
- € 1.166,00 per progressioni economiche orizzontali nell'ambito della categoria.

Si precisa che il fondo consolidato storico per le posizioni organizzative del consiglio di Bacino veronese (anno 2016) è pari ad € 22.125,00.
La somma di € 16.405,00 prende a riferimento, ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21.5.2018 quella destinata al medesimo fondo nell'anno 2017 che è parzialmente ridotta in quanto (come più sopra riportato) nello stesso anno era stata concessa ad una dipendente titolare di tale indennità l'aspettativa dal lavoro non retribuita e, pertanto, parte di tale indennità non era stata assegnata.

Si precisa inoltre che, la somma di € 600,00, destinata alla retribuzione delle ore di straordinario, non costituisce una voce calcolabile all'interno del fondo risorse decentrate.

PROSPETTO CONTABILE

Imputazione sul bilancio dell'esercizio finanziario 2019:

Fondo per lo straordinario	€ 600,00	cap. 110 (01.02 – 1.01.01.01)
Fondo risorse parte fissa	€ 22.334,60	cap. 110 (01.02 – 1.01.01.01)
Fondo risorse non soggette a vincolo	€ 378,73	cap. 110 (01.02 – 1.01.01.01)
Fondo risorse parte variabile	€ 8.071,98	cap. 110 (01.02 – 1.01.01.01)
Oneri riflessi (CPDEL e IRAP)	€ 10.137,46	cap. 120 e 940 (01.02 – 1.01.02.01 e 01.02 – 1.02.01.01)
TOTALE	€ 41.522,77	

Verona, lì 3 ottobre 2019

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

FONDO RISORSE DECENTRATE[1]

RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE		2017	Consolidato 2018	2019
ART. 67 CCNL 2016/2018	**IMPORTO UNICO CONSOLIDATO (IUC) DELLE RISORSE STABILI**				
ART. 67 CCNL 2016/2018, 1° comma, 1° periodo	RISORSE STABILI	Voci comprese nelle risorse stabili	€ 22.334,60	€ 22.334,60	€ 22.334,60
	FONDO PROGESSIONI ECONOMICHE (già compreso nel FRD)	€ 1.804,79			
	INDENNITA' DI COMPARTO ex art. 33, co. 4, lett. b) e c) CCNL 22/1/2004 (già compreso nel FRD	€ 1.795,20			
(A) Unico Importo Consolidato (IUC) delle risorse stabili			€ 22.334,60	€ 22.334,60	€ 22.334,60
ART. 67 CCNL 2016/2018, 2° comma	**RISORSE STABILI**				
ART. 67 CCNL 2016/2018, 2° comma, lett. a)	€ 83,20 per unità di personale presente al 31/12/2015, non soggetto a vincolo e utilizzabile solo a partire dal 2019		€ -	€ 249,60	€ 249,60
ART. 67 CCNL 2016/2018, 2° comma, lett. b)	differenziali degli incrementi di categoria			€ 129,13	€ 129,13
(B) Totale Risorse Stabili non soggetti a vincolo ax art.23 co. 2 d.lvo 75/2017				€ 378,73	€ 378,73
ART. 67 CCNL 2016/2018, 3° comma	**RISORSE VARIABILI**				
ART. 67 CCNL 2016/2018, 3° comma, lett. e)	risparmi sul lavoro straordinario ex art. 14 CCNL 1/4/1999		€ 346,92	€ 339,89	€ 269,59
ART. 67 CCNL 2016/2018, 4 comma	incremento dell'1,2% della parte di cui al comma 3, sul monte salari 1997		€ -	€ -	€ -
	art. 4, comma 2, lett. a) CCNL 31.7.2009: 1,0% m.s. 2007		€ 602,39	€ -	€ -
ART. 67 CCNL 2016/2018, 5° comma lett. b)	obiettivi dell'ente definiti nel piano delle performance[2]		€ 7.200,00	€ 7.802,39	€ 7.802,39
(C) Totale Risorse Variabili			€ 8.149,31	€ 8.142,28	€ 8.071,98

VERIFICA DEL RISPETTO DEL VINCOLO EX ART. 23, COMMA 2 D.LVO 75/2017		2017	2018	2019
(D) parte stabile e parte variabile CON somme non soggette vincolo		€ 30.136,99	€ 30.855,61	€ 30.785,31
(E) parte stabile e parte variabile SENZA somme non soggette a vincolo (vincolo ex art. 23 comma 2, D. Lvo 75/2017)		€ 30.136,99	€ 30.136,99	€ 30.136,99
differenziale somme soggette e somme non soggette a vincolo (B+straordinari)		€ 378,73	€ 378,73	€ 378,73
ART. 67 CCNL 2016/2018, 1° comma, 2° periodo	**(F) Posizione Organizzativa + indennità di risultato (fondo consolidato storico al 2016: € 22.125)**	€ 16.405,00	€ 16.405,00	€ 16.405,00
D+E = somma delle risorse soggette a vincolo ex art. 23, co. 2 Dlvo 75/2017		€ 46.541,99	€ 46.541,99	€ 46.541,99

RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE		2017	2018 consolidato	2019
	FONDO RISORSE DECENTRATE: UTILIZZO				
	a) parte stabile del fondo consolidato		€ 22.334,60	€ 22.334,60	€ 22.334,60
	- differenziali per progressioni economiche (già comprese nella parte stabile)	Voci comprese nella parte consolidata a)	€ 1.804,79	€ 1.804,79	€ 1.804,79
	- indennità di comparto art. 33 co. 4 lett. b) e c) CCNL 22/1/04 (già comprese nella parte stabile)		€ 1.795,20	€ 1.795,20	€ 1.795,20
ART. 68 CCNL 2016/2018	b) incrementi variabili		€ 7.802,36	€ 7.802,36	€ 7.802,36
	c)differenziali di progressione economica e trattamenti fissi del personale cessato nell'anno precedente			€ 129,13	€ 129,13
	d) incremento ex art. 67, co.2, lett. a)			€ 249,60	€ 249,60
	e) risorse residue di cui alla'rt. 67 co. 1 e 2 non utilizzate negli anni precedenti		€ 346,92	€ 339,89	€ 269,59
	TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE (RISORSE STABILI+RISORSE VARIABILI)		€ 30.483,88	**€ 30.855,58**	**€ 30.785,28**
	DESTINAZIONE				
	indennità di comparto art. 33 co. 4 lett. b) e c) CCNL 22/1/04		€ 1.795,20	€ 1.795,20	€ 1.795,20
ART. 68 CCNL 2016/2018, co. 2, lett. a)	premi correlati alla performance organizzativa		€ -	€ 5.744,44	€ 5.709,29
ART. 68 CCNL 2016/2018, co. 2, lett. b)	premi correlati alla performance individuale		€ -	€ 5.744,44	€ 5.709,29
ART. 68 CCNL 2016/2018, co. 2, lett. c)	indennità ex art. 70-bis (maneggio valori)		€ 140,00	€ -	€ -
ART. 68 CCNL 2016/2018, co. 2, lett. e)	indennità ex art. 70-quinques (indennità per speciale responsabilità)		€ 2.500,00	€ -	€ -
	fondo posizione organizzativa (posizione+risultato). N.B. Fondo consolidato storico al 2016: € 22.125		€ 16.405,00	€ 16.405,00	€ 16.405,00
ART. 68 CCNL 2016/2018, co. 2, lett. j)	progressioni economiche		€ -	€ 1.166,51	€ 1.166,51
				€ 30.855,58	
	TOTALE RISORSE DESTINATE			**€ 30.855,58**	**€ 30.785,28**
art. 14 CCNL 1.4.1999	lavoro straordinario		€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00

PARERE SULL'IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2019/2021

Il sottoscritto Dott. Massimo Gazzani, nominato Revisore Legale del Consiglio di Bacino Veronese con deliberazione di Assemblea n. 9 del 25 luglio 2019, esecutiva;

Vista la relazione tecnico – finanziaria allegata al contratto collettivo decentrato integrativo 2019/2021:

Visto l'art. 55 del D.lgsvo n. 150 del 27 ottobre 2009, che modifica l'art. 40-bis del D.lgsvo n. 165 del 30 marzo 2001, il quale prevede che il Revisore dei Conti effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge e regolamenti, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili, che incidono sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

Visto il Bilancio di previsione dell'anno 2019;
Visti gli articoli 40, 40bis e 48 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l'art. 4, comma 3 del CCNL comparto Regioni – Autonomie Locali 22.01.2004;
Visto l'art. 4 del CCNL biennio economico 2004/2005 sottoscritto il 09.05.2006;
Visto l'art. 8 del CCNL comparto Regioni – Autonomie Locali 11.04.2008:
Visto l'art. 4 del CCNL biennio economico 2008/2009 sottoscritto il 31.07.2009;
Visto lo Statuto del Consiglio di Bacino Veronese.

Analizzata l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo 2019/2021, definito dalla Delegazione Trattante del Consiglio di Bacino Veronese, che è stato presentato nell'ultima verifica trimestrale del 10 ottobre 2019.

Ritiene che le clausole contenute nello stesso siano coerenti con le previsioni del CCNL Comparto Regioni - Autonomie Locali 2002/2005 sottoscritto il 22.01.2004, del CCNL biennio economico 2004/2005 sottoscritto il 09.05.2006 e del CCNL Comparto Regioni – Autonomie Locali 2006/2009, biennio economico 2006/2007 sottoscritto in data 11.04.2008 e biennio economico 2008/2009 sottoscritto in data 31.07.2009 ed, infine, del CCNL Funzioni Locali 2016/2018 sottoscritto in data 21 maggio 2018, e che non vi siano rilievi sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio.

Verona, 11 ottobre 2019

Il Revisore dei Conti
Dott. Massimo Gazzani